

# Ordinanza sul promovimento della ginnastica e dello sport

del 21 ottobre 1987 (Stato 17 ottobre 2000)

---

*Il Consiglio federale svizzero,*

visto l'articolo 16 capoverso 2 della legge federale del 17 marzo 1972<sup>1</sup> che promuove la ginnastica e lo sport,

*ordina:*

## Capo primo: Educazione fisica nella scuola

### Sezione 1: Insegnamento obbligatorio nelle scuole elementari e medie

#### Art. 1<sup>2</sup> Principio

<sup>1</sup> I Cantoni provvedono affinché, nell'ambito dell'insegnamento ordinario, nelle scuole elementari, nelle scuole medie e nelle scuole medie superiori di cultura generale siano impartite mediamente tre lezioni settimanali di educazione fisica.

<sup>2</sup> Essi provvedono affinché l'insegnamento impartito sia di qualità e consenta, in funzione del livello di sviluppo degli allievi, di promuoverne le capacità coordinative, la condizione fisica e le competenze sociali.

<sup>3</sup> I Cantoni provvedono affinché l'insegnamento dell'educazione fisica sia completato da attività sportive complementari quali giornate sportive, campi di sport e settimane consacrate al tema dello sport.

<sup>4</sup> L'insegnamento dell'educazione fisica si fonda su un programma scolastico quadro emanato dal Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (Dipartimento). I Cantoni devono essere consultati prima dell'emanazione di detto programma scolastico quadro. Il loro parere è tenuto in considerazione.

#### Art. 1a<sup>3</sup> Computo delle attività sportive complementari

<sup>1</sup> Le attività sportive complementari possono essere computate fino a un massimo della metà come insegnamento ordinario conformemente all'articolo 1 capoverso 1.

<sup>2</sup> Le attività sportive complementari sono computabili in ragione di quattro lezioni al giorno al massimo.

RU 1987 1703

<sup>1</sup> RS 415.0

<sup>2</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 set. 2000, in vigore dal 1° nov. 2000 (RU 2000 2427).

<sup>3</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 25 set. 2000, in vigore dal 1° nov. 2000 (RU 2000 2427).

<sup>3</sup> La media conformemente all'articolo 1 capoverso 1 può riferirsi a un periodo di due anni per le scuole medie e a un periodo di tre anni per le scuole medie superiori. In ogni caso devono essere impartite almeno due lezioni settimanali.

<sup>4</sup> Le attività sportive complementari possono essere computate soltanto se sono state previamente dichiarate obbligatorie per tutti gli allievi. Esse devono figurare nell'orario delle lezioni scolastiche.

#### **Art. 2** Attitudini fisiche

I Cantoni provvedono affinché siano controllate le attitudini fisiche degli scolari.

#### **Art. 3** Insegnamento, mezzi didattici

<sup>1</sup> Il personale insegnante deve possedere la formazione tecnica e pedagogica adeguata al grado di insegnamento.

<sup>2</sup> La Commissione federale dello sport (CFS) mette a disposizione dei Cantoni i documenti didattici e designa a chi questi vanno distribuiti gratuitamente.<sup>4</sup> All'uopo consulta l'Ufficio centrale federale degli stampati e del materiale.

#### **Art. 4<sup>5</sup>** Coordinamento

Nell'ambito della Conferenza dei responsabili cantonali dell'educazione fisica nella scuola (CRCEFS), la Confederazione provvede a uno scambio periodico di pareri con gli organi cantonali di vigilanza e di consulenza in materia di insegnamento dell'educazione fisica nelle scuole elementari e medie.

### **Sezione 2: Insegnamento dell'educazione fisica nelle scuole professionali**

#### **Art. 5**

Per l'insegnamento dell'educazione fisica nelle scuole professionali fa stato l'ordinanza del 14 giugno 1976<sup>6</sup> sull'educazione fisica nelle scuole professionali.

### **Sezione 3: Sport scolastico facoltativo**

#### **Art. 6**

<sup>1</sup> I Cantoni provvedono affinché complementariamente all'insegnamento obbligatorio dell'educazione fisica sia offerto lo sport scolastico facoltativo.

<sup>4</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 nov. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU **1996** 3018).

<sup>5</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 nov. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU **1996** 3018).

<sup>6</sup> RS **415.022**

<sup>2</sup> La CFS funge da organo di collegamento nelle manifestazioni internazionali dello sport scolastico facoltativo.<sup>7</sup>

#### **Sezione 4: Formazione e perfezionamento del personale insegnante**

**Art. 7**            Formazione dei docenti di scuola elementare

<sup>1</sup> I docenti di scuola elementare che, secondo il diritto cantonale, insegnano educazione fisica, oltre a questa formazione ne devono avere una teorica e didattica.

<sup>2</sup> I Cantoni disciplinano le esigenze d'esame.

**Art. 8**            Formazione di insegnanti di educazione fisica

<sup>1</sup> I candidati a un diploma federale di insegnante di educazione fisica devono seguire e portare a termine con successo i corsi universitari e quelli completivi organizzati dalla Scuola federale dello sport di Macolin (SFSM)<sup>8</sup>, secondo l'ordinanza del 21 ottobre 1987<sup>9</sup> concernente la formazione degli insegnanti di educazione fisica nelle università.

<sup>2</sup> L'organizzazione degli studi in scienze sportive con conseguimento di licenza o di dottorato spetta alle Università.

**Art. 9**            Formazione continua

<sup>1</sup> La Confederazione si assume i costi delle manifestazioni e dei corsi seguenti organizzati dall'Associazione svizzera d'educazione fisica nelle scuole per gli insegnanti di educazione fisica:

- a. corsi centrali per monitori di corsi,
- b. corsi eventuali per insegnanti d'educazione fisica nelle scuole normali,
- c. corsi centrali per il personale insegnante,
- d. riunioni e manifestazioni sportive organizzate su piano nazionale.

<sup>2</sup> Essa può assegnare contributi al promovimento delle manifestazioni indette dalla Conferenza dei direttori degli istituti universitari di sport per gli incaricati di corsi e diplomati di detti istituti.

<sup>3</sup> Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (Dipartimento) stabilisce, d'intesa con il Dipartimento federale delle finanze, l'ammontare delle indennità versate ai monitori e ai partecipanti dei corsi centrali.<sup>10</sup>

<sup>7</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 nov. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU **1996** 3018).

<sup>8</sup> Nuova denominazione giusta il n. I dell'O del 16 mag. 1990, in vigore dal 1° dic. 1990 (RU **1990** 981). Di tale modificazione è tenuto conto in tutto il presente testo.

<sup>9</sup> RS **415.023**

<sup>10</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 mag. 1998 (RU **1998** 1472).

<sup>4</sup> La Confederazione può sussidiare le pubblicazioni di educazione fisica scolastica utili al perfezionamento degli insegnanti.

## **Capitolo secondo: «Gioventù + Sport»**

### **Sezione 1: In generale**

#### **Art. 10** Definizione

«Gioventù + Sport» (G + S) comprende la formazione della gioventù in corsi di discipline sportive e in manifestazioni singole, nonché la formazione e il perfezionamento dei monitori e dei quadri.

#### **Art. 11** Discipline sportive

<sup>1</sup> G+S comprende le discipline sportive che, se praticate, contribuiscono a migliorare le attitudini fisiche soprattutto nel quadro dello sviluppo generale dei giovani, fermo restando che:

- a. i mezzi tecnici e finanziari e il personale necessario devono restare in limiti accettabili;
- b. la salute e la sicurezza dei partecipanti, come pure l'ambiente, non devono essere posti in pericolo;
- c. l'obiettivo ideale e pedagogico delle discipline sportive deve corrispondere alle basi etiche della società.<sup>11</sup>

<sup>2</sup> Il Dipartimento, dopo consultazione della CFS, designa le discipline sportive, i corsi di formazione e gli esami.<sup>12</sup>

#### **Art. 12** Gestione e direzione

<sup>1</sup> I Cantoni designano un ufficio competente per G + S.

<sup>2</sup> La direzione di G + S è affidata alla SFSM<sup>13</sup>. I Cantoni e le associazioni e istituzioni federali interessate collaborano a titolo consultivo.

<sup>11</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 6 giu. 1994 (RU **1994** 1392).

<sup>12</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 nov. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU **1996** 3018).

<sup>13</sup> Nuova sigla giusta il n. I dell'O del 16 mag. 1990, in vigore dal 1° dic. 1990 (RU **1990** 981). Di tale modificazione è tenuto conto in tutto il presente testo.

## Sezione 2: Partecipanti, monitori e quadri

### Art. 13 Partecipanti

<sup>1</sup> Possono partecipare ai corsi di discipline sportive, i giovani svizzeri e stranieri domiciliati in Svizzera, di entrambi i sessi, a partire dal 1° gennaio dell'anno in cui compiono il decimo anno e fino al compimento del ventesimo anno di età.<sup>14</sup>

<sup>2</sup> Altre persone possono partecipare a G + S, ma non beneficiano di prestazioni della Confederazione.

### Art. 14 Monitori e quadri

<sup>1</sup> Sono ammessi come monitori gli svizzeri, come anche gli stranieri con domicilio o permesso di soggiorno in Svizzera, di entrambi i sessi, che vantano una formazione appropriata e una buona reputazione. La SFSM può accordare eccezioni per altri stranieri.

<sup>2</sup> La formazione dei monitori è garantita dai quadri. Sono considerati quadri i periti, gli istruttori e i consulenti.

<sup>3</sup> Il Dipartimento determina i compiti e regola la formazione e il perfezionamento dei quadri e dei monitori, come pure la revoca e il venir meno del riconoscimento delle funzioni di monitore G+S. Regola inoltre la responsabilità disciplinare dei monitori e dei quadri della SFSM che non sono sottoposti all'ordinamento dei funzionari del 30 giugno 1927<sup>15,16</sup>

## Sezione 3: Prestazioni della Confederazione

### Art. 15 Contributi per corsi di discipline sportive<sup>17</sup>

<sup>1</sup> La Confederazione accorda agli organizzatori di corsi di discipline sportive i contributi seguenti:

- a. costi di corso per i corsi di disciplina sportiva;
- b. costi di corso e sussidio di campo per i corsi di discipline sportive comprendenti uno o più pernottamenti.<sup>18</sup>

<sup>2</sup> I costi di corso sono calcolati in funzione del numero e della categoria dei monitori, del numero dei partecipanti come anche della durata della formazione e delle attività complementari autorizzate.

<sup>14</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 apr. 1995, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU **1995** 1392).

<sup>15</sup> RS **172.221.10**

<sup>16</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 6 giu. 1994 (RU **1994** 1392).

<sup>17</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 apr. 1995, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU **1995** 1392).

<sup>18</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 apr. 1995, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU **1995** 1392).

<sup>3</sup> Il sussidio di campo dipende dal numero dei partecipanti e dalla durata della manifestazione.<sup>19</sup>

<sup>4</sup> ...<sup>20</sup>

**Art. 15a<sup>21</sup>** Contributo ai Cantoni per il promovimento di G+S

<sup>1</sup> La Confederazione assegna ai Cantoni un contributo per il promovimento di G+S.

<sup>2</sup> Il contributo per il promovimento di G+S si calcola in funzione dei contributi pagati agli organizzatori nel Cantone, in virtù dell'articolo 15, nonché in funzione della capacità finanziaria del Cantone. Il contributo ammonta alla metà dell'importo computabile.

**Art. 16** Contributi alla remunerazione dei consulenti

La Confederazione versa ai Cantoni contributi per la remunerazione dei consulenti che valutano, discutono e visitano manifestazioni di G + S.

**Art. 17** Contributi per corsi di monitori e di quadri

<sup>1</sup> La Confederazione si assume i costi dei corsi federali di monitori e versa un'indennità ai partecipanti.

<sup>2</sup> Essa partecipa ai costi dei corsi di monitori e di quadri organizzati dai Cantoni, dalle federazioni e da altre istituzioni. Questi contributi sono calcolati in funzione del numero dei partecipanti e della durata dei corsi.

**Art. 18** Indennità delle commissioni consultive

La Confederazione versa un'indennità per le attività consultive di cui all'articolo 12 capoverso 2.

**Art. 19** Ammontare dei contributi e procedura

<sup>1</sup> Il Dipartimento stabilisce l'ammontare dei contributi d'intesa con il Dipartimento federale delle finanze e disciplina le modalità d'assegnazione.

<sup>2</sup> Esso versa un'indennità forfettaria alle federazioni delle discipline sportive cui la SFISM concede soltanto prestazioni ridotte.

<sup>3</sup> Sono applicabili le disposizioni della legge sui sussidi del 5 ottobre 1990<sup>22,23</sup>

<sup>19</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 apr. 1995, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU **1995** 1392).

<sup>20</sup> Abrogato dal n. I dell'O del 6 giu. 1994 (RU **1994** 1392).

<sup>21</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 6 giu. 1994 (RU **1994** 1392).

<sup>22</sup> **RS 616.1**

<sup>23</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 6 giu. 1994 (RU **1994** 1392).

**Art. 20** Assicurazione

<sup>1</sup> ...<sup>24</sup>

<sup>2</sup> In manifestazioni nazionali autorizzate dalla SFSM, la Confederazione copre la responsabilità dei partecipanti nei confronti di terzi al medesimo titolo come un assicuratore di responsabilità civile. È fatta salva la legge sulla responsabilità<sup>25</sup>.

**Art. 21**<sup>26</sup>

D'intesa con il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni<sup>27</sup>, il Dipartimento designa le persone per le quali la Confederazione assume la metà o la totalità dei costi di viaggio e il materiale in prestito per il quale essa rimborsa le spese di trasporto.

**Art. 22**<sup>28</sup> Altre prestazioni

<sup>1</sup> Il Dipartimento disciplina la consegna in prestito di materiale e di carte topografiche destinati a G+S, la messa a disposizione degli accantonamenti della truppa nonché la consegna di derrate alimentari e di veicoli a motore dell'esercito.

<sup>2</sup> Il deposito, il ripristino e la spedizione del materiale in prestito sono effettuati dagli arsenali federali e cantonali, a carico dell'Ufficio federale delle intendenze delle Forze terrestri.

**Art. 23** Insegne, stampati e distinzioni

La Confederazione mette a disposizione dei Cantoni e delle organizzazioni le insegne, gli stampati e le distinzioni necessari. La SFSM stabilisce, di caso in caso, la parte dei costi a carico del destinatario. È salva la partecipazione dell'Ufficio centrale federale degli stampati e del materiale alla consegna di stampati.

<sup>24</sup> Abrogato dal n. I dell'O del 6 giu. 1994 (RU **1994** 1392).

<sup>25</sup> RS **170.32**

<sup>26</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 apr. 1995, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU **1995** 1392).

<sup>27</sup> Nuova denominazione giusta il DCF non pubblicato del 19 dic. 1997.

<sup>28</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 mag. 1998 (RU **1998** 1472).

**Capitolo 3:****Associazione olimpica svizzera<sup>29</sup>, federazioni di ginnastica e di sport e altre organizzazioni sportive****Sezione 1: Contributi federali****Art. 24**            Condizioni

<sup>1</sup> La Confederazione assegna contributi all'Associazione olimpica svizzera (AOS)<sup>30</sup> e alle federazioni di ginnastica e di sport che le sono affiliate alla condizione che:

- a. contribuiscano efficacemente con la loro importanza, finalità e attività al mantenimento di una buona attitudine fisica generale;
- b. i loro statuti e attività siano compatibili con gli interessi nazionali;
- c. garantiscano con la loro organizzazione e direzione un impiego dei mezzi federali conforme alla finalità prestabilita.

<sup>2</sup> Può sostenere le altre organizzazioni che promuovono lo sport dei giovani e degli adulti e gli altri sforzi in questo settore nella misura in cui siano adempiute le condizioni enunciate al capoverso 1.

**Art. 25**            Impiego e ripartizione

<sup>1</sup> Il Dipartimento versa all'AOS un contributo fisso per i compiti che essa si assume in qualità di organizzazione mantello e per i provvedimenti specifici presi in favore dello sport.

<sup>2</sup> L'ammontare dei contributi assegnati alle federazioni di ginnastica e di sport affiliate all'AOS è calcolato in funzione dell'effettivo dei membri, dei gruppi, delle prestazioni fornite per i corsi e dell'impegno nello sport di competizione. Le federazioni devono impiegare i sussidi per la formazione di monitori e di competitori e per coprirne i costi di pianificazione e di organizzazione.

<sup>3</sup> I contributi assegnati ad altre organizzazioni di promovimento dello sport dei giovani e degli adulti come anche quelli per altri sforzi effettuati in questo settore sono forfettari. Essi devono essere segnatamente impiegati per la formazione dei monitori e per coprirne i costi di pianificazione e di organizzazione.

<sup>4</sup> Ove la formazione e il perfezionamento dei monitori e dei quadri sono conformi alle condizioni di G + S, le prestazioni sono accordate conformemente agli articoli 17 capoverso 2, 21 capoverso 1 e 22 capoverso 1.

<sup>5</sup> Il Dipartimento disciplina i particolari della ripartizione e dell'utilizzazione dei contributi federali.

<sup>29</sup> Nuova denominazione giusta il n. I dell'O del 13 nov. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 3018). Di detta modificazione è stato tenuto conto in tutto il presente testo.

<sup>30</sup> Nuova denominazione giusta il n. I dell'O del 13 nov. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 3018). Di detta modificazione è stato tenuto conto in tutto il presente testo.

## **Sezione 2: Altre misure di promovimento**

### **Art. 26**

La Confederazione può prendere altre misure di promovimento. In particolare essa può pagare contributi per la formazione e il perfezionamento tecnici degli insegnanti e per la delegazione d'agenti della Confederazione a compiti particolari.

## **Capitolo 4: Ricerca scientifica nell'ambito sportivo, statistiche**

### **Art. 27** Ricerca scientifica nell'ambito sportivo

<sup>1</sup> La SFSM si occupa della ricerca fondamentale e della ricerca applicata nel campo delle scienze sportive come la medicina, la sociologia, la psicologia e la pedagogia sportive nonché della sistemazione degli impianti sportivi. Essa partecipa alla pianificazione e al coordinamento in materia di politica della ricerca conformemente alla legge del 7 ottobre 1983<sup>31</sup> sulla ricerca.

<sup>2</sup> A complemento dei lavori di ricerca della SFSM, la Confederazione può sostenere i progetti di ricerca scientifica nell'ambito sportivo mediante contributi del 30 al 70 per cento dei costi sussidiabili. Sono di regola considerati costi sussidiabili:

- a. la remunerazione dei collaboratori incaricati di realizzare il progetto e del personale ausiliario necessario;
- b. i costi per l'allestimento dei rapporti;
- c. i costi d'acquisto dell'equipaggiamento e del materiale necessari.

### **Art. 28** Statistiche

Il Dipartimento può ordinare indagini e analisi nell'ambito della statistica sportiva; sono eseguite dall'Ufficio federale di statistica.

## **Capitolo 5: Attrezzature ginniche e sportive**

### **Art. 29**

<sup>1</sup> La Confederazione può accordare contributi per la costruzione o l'ampliamento di attrezzature destinate alla formazione sportiva sempre che:

- a. le attrezzature rispondano a un bisogno d'importanza nazionale, sia nell'aspetto tecnico sia per quanto concerne la pianificazione e il funzionamento;
- b. la costruzione e l'esercizio siano finanziariamente garantiti;

<sup>31</sup> RS 420.1

- c. le attrezzature siano esercitate da parte dei beneficiari dei contributi o in loro nome;
- d. le attrezzature non siano esercitate a fine lucrativo.

<sup>2</sup> I contributi ammontano dal 15 al 45 per cento dei costi sussidiabili; essi dipendono dalla capacità finanziaria del Cantone e dall'interesse che l'attrezzatura presenta per la Confederazione. I costi d'acquisto del terreno non rientrano nei costi sussidiabili.

## Capitolo 6: Modalità d'assegnazione dei contributi

### Art. 30 Domande di contributi

<sup>1</sup> Le domande di contributi devono essere inviate alla SFSM prima dell'inizio dei lavori, corredate della necessaria documentazione.

<sup>2</sup> Qualsiasi modifica o estensione di un progetto deve essere oggetto di una domanda completa.

### Art. 31 Decisione

<sup>1</sup> Il Dipartimento, su proposta della CFS e con l'autorizzazione dell'Amministrazione federale delle finanze, decide la concessione di una garanzia di deficit per le manifestazioni di importanza mondiale o paneuropea organizzate in Svizzera.<sup>32</sup>

<sup>2</sup> Il Dipartimento, su proposta della CFS, decide di assegnare i contributi federali destinati:<sup>33</sup>

- a. alle federazioni civili di ginnastica e di sport e alle altre organizzazioni sportive;
- b. alle attrezzature sportive;
- c. al perfezionamento degli insegnanti;
- d. ai progetti di ricerca scientifica nell'ambito sportivo.

<sup>3</sup> La CFS vigila sulla regolare utilizzazione dei contributi federali.<sup>34</sup>

### Art. 32 Pagamento dei contributi

<sup>1</sup> A progetto ultimato, deve essere inviato alla SFSM un conteggio particolareggiato.

<sup>2</sup> Dopo aver verificato il conteggio e l'esecuzione del progetto, la SFSM versa il contributo.

<sup>3</sup> In casi debitamente motivati, la SFSM può anticipare sino all'80 per cento del contributo definitivo.

<sup>32</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 nov. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 3018).

<sup>33</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 nov. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 3018).

<sup>34</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 nov. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 3018).

**Art. 33** Annullamento e obbligo di rimborso

<sup>1</sup> Il Dipartimento annulla la decisione riguardante l'assegnazione di un contributo se questo è stato versato indebitamente sulla base di indicazioni errate o incomplete.

<sup>2</sup> Esige il rimborso totale o parziale del contributo eventualmente remunerato d'interesse se:

- a. un'attrezzatura è destinata ad altro scopo o alienata;
- b. il beneficiario non adempie il proprio compito o lo adempie soltanto parzialmente.

**Capitolo 7: Scuola federale dello sport di Macolin (SFSM)****Art. 34** Sede

La SFSM ha sede a Macolin. Il Centro sportivo di Tenero (CST) le è aggregato.

**Art. 35** Compiti generali

<sup>1</sup> La SFSM incoraggia lo sport quale elemento della nostra cultura. Inoltre essa insegna, studia e sostiene lo sport al servizio dell'educazione, della salute e dell'occupazione del tempo libero.

<sup>2</sup> Tratta, per la Confederazione, tutti i problemi inerenti alla ginnastica e agli sport. Dirige il movimento G + S. In collaborazione con lo Stato maggiore dell'Aggruppamento dell'istruzione organizza l'esame delle attitudini fisiche dei reclutandi e delle candidate al servizio femminile dell'esercito.

<sup>2bis</sup> Essa propone, in collaborazione con la scuola universitaria professionale di Berna, un ciclo federale di studi universitari professionali nel campo dello sport. La Confederazione e il Cantone di Berna regolano la collaborazione in un contratto.<sup>35</sup>

<sup>3</sup> Garantisce il segretariato, assume compiti amministrativi della CFS e collabora nelle sottocommissioni in qualità di organo tecnico.<sup>36</sup>

<sup>4</sup> Essa tratta per l'Ufficio federale dell'industria, delle arti e mestieri e del lavoro e per l'Ufficio federale dell'agricoltura i problemi tecnici concernenti l'insegnamento dell'educazione fisica nelle scuole professionali.

<sup>5</sup> Acquista il materiale di ginnastica e di sport della Confederazione.

**Art. 36** Centro di formazione e di corsi

<sup>1</sup> La SFSM organizza, autonomamente o in collaborazione con le istituzioni competenti, i cicli di formazione e i corsi seguenti:

<sup>35</sup> Introdotta dal n. I dell'O del 13 mag. 1998 (RU **1998** 1472).

<sup>36</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 nov. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU **1996** 3018).

- a. corsi di monitori e quadri per G+S;
- b. un ciclo federale di studi universitari professionali comprendente gli studi di diploma nello sport, moduli di formazione per gli studenti di sport delle università (cicli complementari) e possibilità di formazione postdiploma;
- c. corsi d'allenatori;
- d. corsi nel campo delle scienze sportive;
- e. congressi nazionali o internazionali;
- f. corsi di quadri per lo sport militare.<sup>37</sup>

<sup>2</sup> La SFSM elabora i programmi di formazione dei quadri dello sport militare. Pianifica e organizza i corsi di sport militare ordinati dal capo dell'istruzione dell'esercito come anche quelli del corpo delle guardie delle fortificazioni e delle guardie di confine. Coordina l'acquisto del materiale sportivo destinato all'esercito e a G + S.

<sup>3</sup> La SFSM mette le proprie installazioni a disposizione delle federazioni di ginnastica e di sport per la formazione superiore dei monitori nonché delle squadre nazionali titolari e di ricalzo.

<sup>4</sup> La SFSM tratta taluni problemi generali riguardanti lo sviluppo della ginnastica e dello sport. Può pubblicare manuali d'insegnamento e, in casi speciali, mettere allenatori a disposizione dello sport di punta nonché collaborare sul piano tecnico con i centri sportivi regionali.

#### **Art. 37** Studi di diploma nello sport<sup>38</sup>

<sup>1</sup> La SFSM organizza, nel quadro del ciclo federale di studi universitari professionali, studi di diploma triennali per formare specialisti nei diversi settori dello sport.<sup>39</sup>

<sup>2</sup> La SFSM può rilasciare un brevetto di specializzazione in una disciplina sportiva specifica alle persone che:

- a. dispongono di un diploma di una federazione sportiva privata che le abilita ad esercitare un'attività di formazione nella disciplina in questione; e
- b.<sup>40</sup> hanno concluso almeno il primo anno degli studi di cui al capoverso 1 e hanno superato il primo esame propedeutico.<sup>41</sup>

<sup>3</sup> Il Dipartimento disciplina l'ammissione agli studi di diploma, il contenuto dell'insegnamento e gli esami.<sup>42</sup>

<sup>4</sup> Agli studenti della scuola universitaria professionale (SUP) che terminano con successo gli studi di diploma nello sport, sono conferiti i titoli protetti seguenti:

<sup>37</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 mag. 1998 (RU **1998** 1472).

<sup>38</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 mag. 1998 (RU **1998** 1472).

<sup>39</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 mag. 1998 (RU **1998** 1472).

<sup>40</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 mag. 1998 (RU **1998** 1472).

<sup>41</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 ott. 1995 (RU **1995** 4424).

<sup>42</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 mag. 1998 (RU **1998** 1472).

- a. maestro di sport SUP;
- b. manager sportivo SUP.<sup>43</sup>

<sup>5</sup> Al titolo protetto è consentito aggiungere la menzione «diplomato». Il titolo può anche essere completato con l'indicazione della specializzazione.<sup>44</sup>

**Art. 38**            Compiti di documentazione, di consulenza e di assistenza

La SFSM assume compiti di documentazione, di consulenza e di assistenza nel campo della ginnastica e dello sport.

**Art. 39**            Tasse e emolumenti

Il Dipartimento emana un regolamento delle trasse e degli emolumenti per le prestazioni della SFSM.

## **Capitolo 8: Commissione federale dello sport**

**Art. 40<sup>45</sup>**        Composizione, nomine e subordinazione

<sup>1</sup> La CFS consta di rappresentanti dei Cantoni, dei Comuni, dei settori della scuola e formazione, della ricerca, dell'AOS e delle federazioni sportive, dell'esercito come anche di altre personalità competenti.

<sup>2</sup> Il Dipartimento nomina il presidente e i membri della CFS. La CFS designa i delegati e forma le sottocommissioni.

<sup>3</sup> La CFS è direttamente subordinata al capo del Dipartimento.

**Art. 41**            Compiti quale organo tecnico

<sup>1</sup> La CFS<sup>46</sup>, in qualità di organo tecnico della Confederazione, assume i compiti seguenti:

- a. presta consulenza al Dipartimento in tutti i problemi fondamentali riguardanti la ginnastica e gli sport;
- b. segue l'evoluzione della ginnastica e degli sport in Svizzera e all'estero, partecipa ai lavori delle organizzazioni nazionali e internazionali specializzate e sostiene i congressi nazionali e internazionali indetti in Svizzera.

<sup>2</sup> La CFS svolge il suo compito consultivo per incarico del Dipartimento oppure secondo il proprio apprezzamento. Il Dipartimento la consulta prima di ogni decisione importante.

<sup>43</sup> Introdotta dal n. I dell'O del 13 mag. 1998 (RU **1998** 1472).

<sup>44</sup> Introdotta dal n. I dell'O del 13 mag. 1998 (RU **1998** 1472).

<sup>45</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 nov. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU **1996** 3018).

<sup>46</sup> Nuova denominazione giusta il n. I dell'O del 13 nov. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU **1996** 3018). Di detta modificazione è stato tenuto conto in tutto il presente testo.

**Art. 42<sup>47</sup>**      Compiti della CFS quale organo di sorveglianza e consulenza della SFSM

<sup>1</sup> La CFS esercita la sorveglianza sulla SFSM. Effettua presso quest'ultima visite periodiche e si fa informare sulle pratiche importanti.

<sup>2</sup> La CFS è un organo di consulenza della SFSM. Essa deve essere consultata per questioni fondamentali riguardanti l'organizzazione e gli incarichi e presenta un resoconto al Dipartimento.

**Art. 43<sup>48</sup>**      Sorveglianza su G+S

<sup>1</sup> La CFS si accerta del buon andamento di G+S.

<sup>2</sup> Essa nomina specialisti per G+S che fanno regolarmente rapporto alla sottocommissione.

**Art. 44**            Alta vigilanza esercitata in materia di formazione d'insegnanti d'educazione fisica

La CFS coordina e sorveglia la formazione degli insegnanti d'educazione fisica giusta l'ordinanza del 21 ottobre 1987<sup>49</sup> sulla preparazione dei maestri di ginnastica e di sport nelle università.

**Art. 45<sup>50</sup>**      Alta vigilanza sull'educazione fisica nelle scuole professionali

Unitamente all'Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia, la CFS esercita l'alta vigilanza sull'educazione fisica nelle scuole professionali.

**Art. 46**            Compiti riguardanti l'educazione fisica nella scuola elementare e media

<sup>1</sup> La CFS pubblica documenti didattici e organizza periodicamente la Conferenza dei responsabili cantonali dell'educazione fisica nella scuola (CRCEFS).<sup>51</sup>

<sup>2</sup> Coordina la formazione degli insegnanti incaricati dell'educazione fisica nelle scuole elementari.

<sup>3</sup> Sorveglia le manifestazioni e i corsi centrali di perfezionamento organizzati dall'Associazione svizzera d'educazione fisica scolastica e dalla Conferenza dei direttori degli istituti universitari sportivi.

<sup>47</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 nov. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU **1996** 3018).

<sup>48</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 nov. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU **1996** 3018).

<sup>49</sup> **RS 415.023**

<sup>50</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 mag. 1998 (RU **1998** 1472).

<sup>51</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 nov. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU **1996** 3018).

**Art. 47** Coordinamento della ricerca scientifica in materia di sport

La CFS coordina la ricerca scientifica in materia di sport e collabora specialmente con la Conferenza universitaria svizzera.

**Art. 48<sup>52</sup>** Organizzazione

<sup>1</sup> La CFS designa specialisti, membri o non membri della Commissione, per formare le sottocommissioni seguenti:

- a. sottocommissione per la scuola e la formazione;
- b. sottocommissione per la ricerca;
- c. sottocommissione per lo sport degli adulti;
- d. sottocommissione per Gioventù+Sport.

<sup>2</sup> Le sottocommissioni preparano le pratiche per la CFS.

<sup>3</sup> La CFS può designare delegati e gruppi addetti ai progetti per compiti speciali.

**Capitolo 9: Giurisdizione****Art. 49**

<sup>1</sup> Le decisioni di prima istanza pronunciate dalla SFSM possono essere impugnate davanti al Dipartimento entro 30 giorni dalla notifica.

<sup>2</sup> Ai ricorsi contro decisioni di prima istanza o decisioni su ricorso del Dipartimento come anche contro disposizioni cantonali di ultima istanza sono applicate le disposizioni generali sulla giurisdizione federale amministrativa.

**Capitolo 10: Disposizioni finali****Art. 50** Abrogazione del diritto anteriore

Sono abrogate:

1. l'ordinanza del 26 giugno 1972<sup>53</sup> concernente la legge federale che promuove la ginnastica e lo sport;
2. l'ordinanza del DMF del 21 dicembre 1972<sup>54</sup> concernente l'educazione fisica nella scuola;
3. l'ordinanza del 20 dicembre 1972<sup>55</sup> sui sussidi alle attrezzature per l'educazione sportiva;

<sup>52</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 nov. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU **1996** 3018).

<sup>53</sup> [RU **1972** 1181, **1976** 1403 art. 18, **1977** 2273 n. I 51, **1983** 1055 art. 3 lett. a]

<sup>54</sup> [RU **1973** 323, **1978** 38, **1983** 1055 art. 15 cpv. 2 lett. a]

<sup>55</sup> [RU **1973** 185, **1977** 2273 n. I 52, **1983** 1055 art. 3 lett. b]

4. l'ordinanza del DMF del 27 febbraio 1973<sup>56</sup> concernente le domande di sussidi per gli impianti di ginnastica e sport.

**Art. 51**           Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1988.

<sup>56</sup> [RU 1976 505, 1978 39, 1983 1055 art. 15 cpv. 2 lett. f]